



Città di Lissone

*Provincia di Monza e della Brianza
Settore Finanze e Bilancio*

Relazione tecnica sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20 decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016)

I - Introduzione: Il quadro normativo

1.1. Finalità della ricognizione

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione anno.

1.2. Enti assoggettati al TUSP

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.*

Con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue.

I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni

1.3. Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Alla data del 31.12.2018 il Comune di Lissone aveva solo partecipazione dirette in sei società.

II – Contenuto della ricognizione ordinaria

La ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali, va individuato nel consiglio comunale, alla luce delle competenze assegnategli dal Tuel, in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione straordinaria prevista dall'articolo 24 del TUSP.

Attraverso tale analisi gli enti devono verificare se nell'ambito della partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione. Le società oggetto di tali piani sono quelle che presentano i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20, vale a dire le società che:

- non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP, cioè le società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione partecipante. Deve trattarsi, quindi, di società diverse da quelle di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; da quelle di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; da quelle di realizzazione e gestione di un'opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. 50/2016; dalle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni e di servizi di committenza;

- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessitino di aggregazione con società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

A queste ipotesi si ritiene debbano aggiungersi quelle società che non hanno i requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del TUSP.

Restano ferme le esclusioni o le eccezioni previste dal TUSP.

I piani di razionalizzazione devono indicare modalità e tempi di realizzazione e devono essere accompagnati da una specifica relazione.

Le valutazioni sopra esposte dovranno effettuarsi con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (in questo caso 31 dicembre 2018) come ricorda l'art. 26, comma 11.

III - Finalità istituzionali

Il D. Lgs. 175/2016 all'art. 4 conserva espressamente i vincoli posti dalla legge 190/2014 nonché dall'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

L'acquisto di nuove partecipazioni e la costituzione di nuove società deve sempre essere autorizzato dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

IV - Le partecipazioni del comune di Lissone: ricognizione

Le partecipazioni societarie al 31/12/2018 che sono state oggetto della ricognizione straordinaria sono le seguenti:

Lissone Farmacie S.p.a. La società, di cui il Comune possiede una partecipazione pari al 20,00%, gestisce la vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed articoli complementari venduti abitualmente in farmacia.

Brianzacque S.r.l. La società, di cui il Comune ha una quota di partecipazione del 7,20%, ricopre il ruolo di gestore unico affidatario del SII nella Provincia di Monza e Brianza.

Gelsia S.r.l. La società, di cui il Comune possiede una quota di partecipazione del 10,14%, si occupa della vendita e della distribuzione di gas naturale nei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

Retipiù S.r.l. La società, di cui il Comune ha una quota di partecipazione del 11,32%, gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale.

Gelsia Ambiente S.r.l., La società, di cui il Comune possiede una partecipazione del 7,10%, è la società responsabile dei servizi di igiene ambientale e della gestione della piattaforma ecologica del Comune di Lissone;

Palazzo del Mobile S.p.a. (in liquidazione). La società, di cui il Comune possiede una partecipazione pari all'1,46%, ha come obiettivo primario la costruzione in Lissone di un palazzo destinato ad un'esposizione permanente di mobili e prodotti d'arredamento e la conseguente organizzazione e gestione della stessa.

V - Ricognizione ed esito della razionalizzazione

Il processo di ricognizione rappresenta il punto di sintesi della valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

Avvalendosi delle linee guida predisposte dal dipartimento del Tesoro, condivise dalla Corte dei Conti, la ricognizione è stata effettuata utilizzando le stesse schede

contenute nel formato standard del provvedimento di razionalizzazione periodica, che viene allegato alla presente relazione.

Gli esiti della ricognizione risultano di seguito specificati.

Società Lissone Farmacie S.p.a.

La Società Lissone Farmacie S.p.a. si occupa della gestione del servizio farmaceutico, attività rivolta a fini sociali secondo quanto previsto dall'art.112 del D. Lgs 267/2000.

I dati di bilancio, sono in linee con quelli degli anni precedenti ed evidenziano la sostenibilità finanziaria e l'efficienza operativa della società.

La società ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi ritenuti strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1), svolgendo un ruolo strategico per l'Ente.

L'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi.

Società Brianzacque S.r.l.

La Società Brianzacque S.r.l. gestisce il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e della Brianza; tale servizio rientra tra i servizi di interesse generale di cui all'art. 4, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all'uopo costituite. Tali attività ai sensi del D. Lgs. 152/2006 non può peraltro essere svolta direttamente dall'Ente locale.

I dati di bilancio evidenziano la sostenibilità finanziaria e l'efficienza operativa della società.

L'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi.

Società Palazzo del Mobile S.p.a. (in liquidazione)

Considerato che la società non aveva già nel 2015 una gestione attiva della propria attività, essendo l'attività di mediazione già cessata nel corso dell'esercizio 2013, la misura che era stata programmata nel piano operativo di razionalizzazione era di procedere al suo scioglimento previa vendita unico asset rappresentato dal Palazzo del Mobile e alla liquidazione della quota del Comune.

L'assemblea straordinaria tenutasi il 13 Marzo 2017 ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società stessa.

La procedura di liquidazione non è ancora stata conclusa.

Società Gelsia S.r.l.

La società, svolgendo prevalentemente l'attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica, non appare rientrare in alcuna delle categorie di cui all'art.4 del D. Lgs. 175/2016.

I soci alla data del 31 dicembre 2018 sono n. 8 Comuni e n. 3 società a totale partecipazione pubblica. Il socio di maggioranza è Ambiente Energia Brianza (AEB) s.p.a. (77,111% del capitale sociale)

Il mantenimento della partecipazione è giustificata dal processo di razionalizzazione societaria e della struttura di governance che sta attuando il Gruppo AEB/Gelsia (descritto nel successivo paragrafo)

L'esito della ricognizione è il mantenimento ai fini del conferimento, mediante aumento del capitale sociale, in AEB s.p.a...

Società Retipiù S.r.l.

La società gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale. L'attività della società è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale: pertanto la partecipazione appare necessaria per le finalità dell'Ente.

I soci alla data del 31 dicembre 2018 sono n. 4 Comuni e n. 4 società a totale partecipazione pubblica.

Gelsia S.r.l. in data 28/12/2018 ha assegnato proporzionalmente ai propri soci AEB S.p.A., Comune di Lissone e Comune di Biassono la partecipazione detenuta in Gelsia Reti S.r.l..

Pertanto, al 31/12/2018 la compagine sociale di Gelsia Ambiente S.r.l. vede quale socio di controllo AEB S.p.A. con il 73,531% del capitale sociale; la partecipazione di Gelsia S.r.l. di cui è già stata deliberata l'assegnazione ai soci, è scesa al 2,405%.

Il trend economico-finanziario della società dimostra la sua convenienza economica, la sua sostenibilità finanziaria e la sua efficienza operativa.

L'esito della ricognizione è il mantenimento, senza interventi, ai fini del successivo conferimento, mediante aumento del capitale sociale, in AEB avendo il Comune approvato le linee guida dell'operazione di razionalizzazione societaria del Gruppo AEB/Gelsia .

Società Gelsia Ambiente S.r.l.

La società gestisce il servizio di igiene ambientale, attività riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale e pertanto la partecipazione risulta indispensabile per le finalità dell'Ente.

L'andamento economico-finanziario della società ne evidenzia la sua sostenibilità finanziaria, convenienza economica ed efficienza operativa.

Nel corso del 2018 si è perfezionata la "gara a doppio oggetto", il che ha comportato l'entrata nella compagine sociale di A2A Integrambiente S.r.l. con una partecipazione al capitale sociale pari al 30%. A ciò si aggiunga che Gelsia S.r.l. in data 28/12/2018 ha assegnato proporzionalmente ai propri soci AEB S.p.A., Comune di Lissone e Comune di Biassono la partecipazione detenuta in Gelsia Ambiente S.r.l..

Pertanto, al 31/12/2018 la compagine sociale di Gelsia Ambiente S.r.l. è composta da n. 5 soci e vede quale socio di controllo AEB S.p.A. con il 53,978% del capitale sociale; la partecipazione di Gelsia S.r.l., di cui è già stata deliberata l'assegnazione ai soci, è scesa al 8,849%.

Come per le altre società operative del Gruppo, l'esito della ricognizione è il mantenimento, senza interventi, ai fini del successivo conferimento, mediante aumento del capitale sociale, in AEB avendo il Comune approvato le linee guida dell'operazione di razionalizzazione societaria del Gruppo AEB/Gelsia .

VI – Piano di revisione strategica Gruppo AEB/Gelsia

Gli indirizzi di razionalizzazione societaria e della struttura di governance che il Gruppo sta attuando hanno la finalità di configurare la capogruppo AEB S.p.A quale vera e propria holding di gruppo.

Nel 2018 è stato delineato il seguente percorso :

- dotare AEB S.p.a. di una struttura organizzativa adeguata, trasferendo il personale necessario delle società operative nel rispetto degli obblighi di unbundling funzionale.
- retrocedere ai soci di Gelsia S.r.l. le partecipazioni che la stessa detiene attualmente in Gelsia Ambiente S.r.l. e in Retipiù S.r.l.

Il Gruppo il 1° ottobre 2018 ha concluso una prima fase del processo di riorganizzazione, finalizzato ad ottimizzare l'assetto societario, attraverso la trasformazione della capogruppo AEB S.p.a., in holding di gruppo, dotandola di una struttura organizzativa adeguata, trasferendo il personale di staff necessario dalle società operative del Gruppo stesso.

Il processo ha comportato la cessione ad AEB da parte di Gelsia, Gelsia Ambiente e Retipiù dei propri rami di attività di staff, amministrativi e gestionali comprensivi del relativo personale.

Oggi AEB è una realtà che con una struttura organizzativa di 45 persone, in grado di fornire alle società operative tutti i servizi amministrativi e gestire le scelte strategiche di Gruppo.

Nell'incontro del 31 ottobre 2018 i Comuni soci del Gruppo hanno delineato un percorso diretto ad acquisire/aumentare le partecipazioni in AEB s.p.a.

La prima fase del processo di riorganizzazione prevedeva che Gelsia Srl convocasse un'assemblea per deliberare la distribuzione di riserve assegnando ai propri soci le partecipazioni detenute in Retipiù Srl e in Gelsia Ambiente Srl.

L'Assemblea di Gelsia che ha deliberato la distribuzione di riserve assegnando ai propri soci le partecipazioni detenute in RetiPiù e Gelsia Ambiente si è tenuta il 28 dicembre 2018.

A seguito dell'assegnazione delle partecipazioni, al 31.12.2018, il Comune di Lissone risulta titolare:

- del 10,142% del capitale sociale di Gelsia s.r.l.

- del 11,316% del capitale sociale di RetiPiù s.r.l.
- del 7,099% del capitale sociale di Gelsia Ambiente s.r.l..

Il Consiglio comunale con proprio atto n. 48 del 16.07.2019 ha espresso la propria adesione al percorso di razionalizzazione del gruppo AEB/Gelsia mediante aumento del capitale sociale in AEB s.p.a. riservato ai soci pubblici delle società operative (Gelsia s.r.l., Gelsia Ambiente s.r.l. e RetiPiù s.r.l.) da liberarsi mediante conferimento nella stessa delle partecipazioni detenute dal Comune nelle stesse società.

La società nel secondo semestre 2019 ha completato tutte le attività e messo a disposizione dei soci la documentazione necessaria per perfezionare l'operazione di aumento del capitale sociale in AEB da liberare mediante conferimento nella stessa delle partecipazioni detenute dal Comune nelle società operative (Gelsia s.r.l., Gelsia Ambiente s.r.l. e RetiPiù s.r.l.).

Dopo aver effettuato le operazioni di aumento del capitale sociale di AEB, mediante conferimento delle partecipazioni detenute nelle società operative, la struttura grafica delle partecipazioni del Comune di Lissone sarà la seguente :

